

# MISSIONE DI C. DE BONO

1236 : Dichiarazione di remissione del debito

Struttura : ~~messo in bilancio, ricevuto~~ / effe umidat. o bilanciat.

CAUSA : domandi cause  
sollecidi cause ← Impr. legg. revocat.

1237 : Restituzione volontaria del titolo (remiss. compars. conclusione)

Presunz. di liberaz. assolute  
Presunz. di liberaz. sollecitate  
volontarietà (salvo: imprevedibile - violente - stato - errore etc.)

1238 : Rinuncia alle garanzie

1239 : Fideiussori

1240 : Rinuncia e una garanzia verso corrispettivo

## SEZIONE II. Della remissione. [1236-1240]

1236. Dichiarazione di remissione del debito.  
La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare (cfr. 1301, 1333, 1334, 2726).  
(cfr. FO: IV A 3).

1237. Restituzione volontaria del titolo.  
La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebiti in solido (cfr. 1292, 2726).

Se il titolo del credito è in forma pubblica (cfr. 2699), la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva (cfr. 2714) fa presumere la liberazione, salvo la prova contraria.

1238. Rinuncia alle garanzie.  
La rinuncia alle garanzie dell'obbligazione non fa presumere la remissione del debito.

1239. Fideiussori.  
La remissione accordata al debitore principale libera i fideiussori (cfr. 1936 ss.).

La remissione accordata a uno dei fideiussori non libera gli altri che per la parte del fideiussore liberato. Tuttavia se gli altri fideiussori hanno consentito la liberazione, essi rimangono obbligati per l'intero.

1240. Rinuncia a una garanzia verso corrispettivo.  
Il creditore che ha rinunciato, verso corrispettivo, alla garanzia prestata da un terzo deve imputare al debito principale quanto ha ricevuto, a beneficio del debitore e di coloro che hanno prestato garan-